



COMUNE DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Profili istituzionali

1. Il presente Regolamento si configura quale strumento per indirizzare i cittadini a un rapporto con le specie animali improntato al rispetto delle loro esigenze etologiche e di benessere, ad una migliore comprensione e conoscenza delle normative che tutelano gli animali e alla crescita della sensibilità verso le tematiche della protezione dell'ambiente e degli animali.
2. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono sanzionate a norma di Legge.

Art. 2 Valori etici e culturali

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle norme generali :

1. favorisce la corretta convivenza fra uomo e animali e tutela la salute pubblica e l'ambiente; promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;
2. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli;
3. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, soprattutto in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi;
4. disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono;
5. si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali;
6. allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o convenzionate, promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali;
7. in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati;
8. ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici;
9. in collaborazione con ATS per le rispettive competenze, si adopera per impedire la detenzione di animali a chiunque:
 - a) sia oggettivamente risultato inidoneo, per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa a tutela degli animali;
 - b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale, fuggito e poi catturato, presso il canile/oasi felina comunale;
 - c) sia stato sanzionato per fattispecie connotate da maltrattamento animale o comunque caratterizzate da mancanza di rispetto verso il benessere animale;
 - d) abbia pendente più di un procedimento penale nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).
10. si impegna a disincentivare, limitare e controllare, in coordinamento con le autorità sanitarie e nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive europee, l'allevamento di animali da pelliccia;

11. incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione;
12. promuove ed incentiva, anche con l'eventuale supporto nelle forme di Legge dei Servizi Veterinari delle ATS, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Locale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo, garantendo i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 3 Competenze del Comune

1. Il Comune, in collaborazione e nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Comune controlla la regolarità amministrativa, gestionale e strutturale delle attività che prevedono la vendita di animali, anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere.
3. Al Comune e al Sindaco nei casi di Legge, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Art. 4 Garante per la tutela dei diritti degli animali

1. Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, il Comune di Bergamo istituisce il "Garante per la tutela degli animali". Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio di valutazione ed è nominato con decreto del Sindaco tra coloro che siano esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.
2. Il Garante dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. Il Garante, nell'ambito del solo territorio comunale, ha il compito di:
 - a) supportare gli uffici comunali e la Polizia Locale nella gestione dei casi di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali o comunque difformi da quanto previsto nel presente regolamento segnalati da privati cittadini, enti o associazioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
 - b) proporre all'Amministrazione comunale di costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali relativi al territorio comunale;
 - c) denunciare all'autorità giudiziaria comportamenti tenuti nei confronti di animali che siano configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
 - d) segnalare l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dalla valutazione delle reali condizioni degli animali sul territorio e dall'adeguamento alle norme regionali, statali o dell'Unione Europea;
 - e) formulare proposte e/o progetti-pilota finalizzati a migliorare le condizioni di vita degli animali;
 - f) convocare periodicamente tavoli di confronto con le associazioni ambientaliste, animaliste e zoofile operanti sul territorio comunale;
 - g) curare la diffusione e la conoscenza delle norme regionali, statali e internazionali che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali;
 - h) predisporre una relazione annuale e al termine dell'incarico, sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale nonché sull'attuazione dei relativi diritti;
 - i) promuovere l'informazione alle associazioni in merito a bandi e/o possibilità di finanziamento.

Art. 5
Associazioni animaliste e zoofile

1. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative di cui al presente Regolamento, nonché attraverso il coinvolgimento attivo nelle politiche locali connesse alla tutela animale.

2. Le Associazioni ambientaliste, animaliste o zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla risoluzione delle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.

TITOLO II
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6
Definizioni

1. La definizione generica di animale di cui al presente Regolamento, quando non diversamente disposto dalla legge, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, presenti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 7
Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione del presente Regolamento riguarda tutte le specie animali che si trovano o dimorano stabilmente o temporaneamente nel territorio del Comune.

2. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:

a. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolari riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

b. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8
Detenzione e custodia

1. Fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalle normative vigenti, chi, a qualunque titolo, detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela. In particolare deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le principali esigenze fisiologiche e comportamentali dell'animale e devono essere forniti regolarmente acqua e cibo secondo le specifiche necessarie per età, specie e razza.

2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

3. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni, così come stabilito dalle normative nazionali in materia.

4. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono garantire che il medesimo non arrechi disturbo alla quiete pubblica e sono tenuti a custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche o private.

Art. 9 Maltrattamento

Si considera maltrattamento di animali e come tale sanzionato dal presente regolamento:

1. detenere animali in spazi angusti, confinarli in terrazze o balconi in modo continuativo qualora gli spazi non siano compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in rimesse, box o cantine, in locali privi di luce oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento o di altri locali anche commerciali;

2. privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, tenerli costantemente in luoghi che non offrano un idoneo riparo alle intemperie e agli agenti atmosferici o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato e deve essere chiusa su tre lati e alzata dal suolo;

3. detenere animali in luoghi esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;

4. non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte;

5. trasportare o detenere animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; ciò anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;

6. lasciare animali chiusi in veicoli, rimorchi o altri mezzi, per periodi tali da compromettere il benessere o il sistema fisiologico dell'animale;

7. tenere qualsiasi animale d'affezione alla catena o alla corda ed applicare qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per effettive, comprovabili e temporanee ragioni di sicurezza. Nei casi ammessi, la catena deve essere mobile, dotata di anello rotante assicurato ad un cavo aereo di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza e tale da permettere all'animale di alimentarsi, abbeverarsi, ripararsi da condizioni meteorologiche avverse e da impedire che la catena si avvolga, accorciandosi; è in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo;

8. far indossare agli animali museruole "stringi bocca", collari a strangolo, con punte in qualsiasi modo in grado di provocare potenziale dolore all'animale. E' ammesso invece il collare salvapelo se adoperato da personale pubblico e/o autorizzato. Gli animali dovranno essere condotti preferibilmente con pettorina, meglio di tipo H/norvegese/svedese o comunque modelli diversi da quello ad Y (il quale, stringendo le scapole del cane può causare danni fisici soprattutto ai soggetti giovani). La pettorina deve essere di taglia adeguata e deve poter essere adattata al fisico dell'animale;

9. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, su qualsiasi tipo di strada, pista o sentiero;

10. stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale norma non si applica alle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;

11. mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per ogni soggetto;

12. colorare e tingere animali nonché esporre o vendere animali colorati artificialmente, ad eccezione di marcaggi temporanei effettuati con metodi incruenti;

13. utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'acconteraggio. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalle norme regionali, gli animali saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo alle strutture di riferimento. Nei casi di sequestro e confisca, oneri e spese sono a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido, con recupero a mezzo ordinanza ingiunzione, ovvero con ingiunzione fiscale e iscrizione a ruolo. La struttura di riferimento ne diviene depositaria e può essere autorizzata dal Comune o dagli enti competenti a consegnare in affidamento o proprietà l'animale a soggetti idonei che garantiscano il benessere dell'animale.

Art. 10

Vendita di animali d'affezione negli esercizi commerciali

1. Ai fini dell'apertura di esercizi commerciali destinati alla vendita di animali d'affezione, nella fase istruttoria, il Servizio veterinario dell'ATS accerta, ai sensi della vigente normativa regionale, che i ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi o incidenti.
2. Il commercio di animali, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste nell'atto autorizzativo o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano l'adozione di misure sospensive o interdittive dell'attività e l'emissione dei necessari provvedimenti cautelari a tutela del benessere animale.

Art. 11

Manifestazioni, esposizioni, circhi con utilizzo di animali

1. E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione temporanea e di spettacolo pubblico o privato, ad eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante normate al successivo comma 7, effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica, ferma restando la necessità del rispetto del benessere e dignità animale e della salute animale e umana:

- alle fiere zootecniche;

- alle manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrocinate da enti pubblici o da enti partecipati da pubbliche amministrazioni;

- alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus, con finalità di protezione e/o adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.

E' sempre vietata l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 120 giorni.

3. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico in cui si impieghino equidi, fatta eccezione di mostre, sfilate e cortei che soggiacciono alle disposizioni del precedente comma 2, se non si svolgono all'interno degli impianti e dei percorsi autorizzati dal Mipaaf, dalla FISE, dalla FEI, dalla FITETREC ANTE, nonché dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, debbono essere preventivamente autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 luglio 2011, e successive modifiche e integrazioni.

4. Chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione con animali, nei casi in cui sia consentita, deve richiedere l'autorizzazione al competente Ufficio comunale che acquisisce il preventivo parere dei competenti servizi di ATS di Bergamo, volto a garantire adeguate

condizioni di trasporto, di registrazione, idonee misure sanitarie e tutela del benessere e dignità animale.

5. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, non è previsto il rilascio dell'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione al Comune ed ai Servizi Veterinari di ATS.

6. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.

7. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività.

8. I circhi e le attività di spettacolo viaggiante con utilizzo di animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle *"Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti"*, emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, che si intendono integralmente richiamate, la cui verifica è di competenza del servizio Veterinario di ATS e dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA).

Art. 12

Trasformazioni urbanistiche e lavori pubblici

1. A tutela dell'incolumità pubblica e degli animali, nell'ambito dei progetti di trasformazione del territorio o di opere pubbliche finalizzate alla realizzazione di assi stradali di valenza almeno provinciale o comunque di infrastrutture interessate dalla percorrenza di veicoli motorizzati e costituenti cesure fisiche dell'ambiente naturale, il progetto dovrà prevedere gli opportuni attraversamenti sotto la sede stradale o comunque in modalità protetta, al fine di garantire la permeabilità del territorio e la possibilità di movimento da parte della fauna selvatica.

Art. 13

Pet therapy

1. Il Comune sostiene sul suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, educati con metodi rispettosi della loro etologia e condotte da persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.

2. La cura e la salute degli umani in queste attività non può essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietato l'utilizzo di animali non svezziati, di animali selvatici ed esotici.

4. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare, a cura del medico veterinario, che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

5. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'educatore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

TITOLO IV CANI, GATTI E ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 14

Accesso ai luoghi pubblici, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico e ai mezzi di trasporto pubblico

1. Laddove una norma di legge o specifiche disposizioni di un gestore di un servizio pubblico non dispongano diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, negli esercizi commerciali, nonché negli uffici aperti al pubblico, compresi gli uffici comunali.
2. E' concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi commerciali che espongano adeguata cartellonistica che manifesti la motivazione del divieto, ovvero nei casi in cui vengano predisposti appositi e adeguati strumenti di accoglienza esterna, atti alla custodia dell'animale durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito in ogni caso al responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei propri locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. L'accesso degli animali da affezione alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private avviene, ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni, nonché dello stato in cui si trovano i pazienti e gli ospiti .
4. Sui mezzi di trasporto pubblico e sui taxi è sempre consentito l'accesso dei cani per i non vedenti, anche se sprovvisti di museruola.
5. Il detentore a qualsiasi titolo deve condurre i cani con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 ed avere al seguito la museruola, rigida o morbida, che deve essere applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti. E' inoltre tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per fronteggiare ogni possibile inconveniente procurato dall'animale. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che l'animale non sporchi o rechi disturbo o danno alcuno ed è responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
6. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di animali, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento per raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi, che devono essere conferite nei cestini per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene dei luoghi.
7. Al fine di tutelare il benessere dell'animale, è consentito far abbeverare o attingere acqua per lo stesso fine dalle fontane pubbliche.

Art. 15

Accesso agli ascensori

1. E' sempre consentito l'accesso degli animali agli ascensori, purchè custoditi e nel rispetto della pulizia, del decoro e della sicurezza, dando comunque la precedenza nella corsa a coloro che non gradiscano la presenza dell'animale.

Art. 16

Numero massimo di animali d'affezione

1. Il numero massimo di animali d'affezione che è possibile possedere a scopo amatoriale e senza scopo di lucro nei propri locali e spazi abitativi è stabilito dal Regolamento Regionale n. 2 /2017. Oltre il numero di 5 (riferito a cani e/o gatti e, in entrambi i casi, sono esclusi gli animali non svezzati) il possessore deve dare comunicazione al comune.

2. E' in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica. In tal caso il Sindaco può emanare Ordinanza motivata di divieto di detenzione o di ricovero degli animali presso le strutture previste dalla Legge, fatte salve le disposizioni sanzionatorie di competenza di altri enti.

Art. 17 **Mancato recupero dell'animale d'affezione**

1. Il proprietario dell'animale d'affezione a cui sia segnalato il ritrovamento dello stesso, deve immediatamente provvedere al suo recupero, salvi casi di forza maggiore.
2. Per ogni giorno in cui l'animale resta ricoverato presso una struttura convenzionata, il proprietario deve corrispondere un importo forfettario per le spese di mantenimento dell'animale e le eventuali spese sanitarie.

CAPO I **CANI**

Art. 18 **Accesso alle aree verdi, ai giardini pubblici, ai parchi e alle aree cani**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi e aree verdi attrezzate.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, individuate mediante appositi cartelli e recinzioni (aree cani) i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore, che deve comunque essere sempre presente e vigilare sul corretto comportamento dell'animale.
3. I proprietari dei cani devono evitare che i propri animali danneggino le piante, le strutture o gli arredi presenti negli spazi pubblici o aperti al pubblico e sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il loro ripristino o sostituzione.
4. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio elevato di aggressività, istituito ai sensi dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, devono essere sempre condotti al guinzaglio e indossare apposita museruola.
5. Nelle aree verdi, nei giardini e parchi pubblici, compresi gli spazi pertinenziali delle scuole, si applicano le norme di condotta previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 19 **Recinti**

1. Fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamento regionale, il recinto dei cani deve consentire adeguato spazio per lo sgambamento e il riposo; in ogni caso ogni recinto non deve contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. I cani custoditi in recinto devono poter uscire dallo stesso ogni giorno per almeno 2 ore.

CAPO II GATTI

Art. 20 Definizioni

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un solo gatto o un gruppo di gatti liberi, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo; la presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".
4. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti.

Art. 21 Gatti liberi e colonie feline

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come responsabili delle colonie feline (gattari/e), si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Il gattaro/a avrà cura della pulizia dei luoghi frequentati dalla colonia, in particolare individuerà un "punto pappa" dove effettuare l'alimentazione dei gatti della colonia, evitando situazioni di degrado igienico-sanitario.
3. I/le gattari/e possono rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure possono attivare analoghe altre forme di approvvigionamento alimentare.
4. E' vietato disturbare o catturare i gatti delle colonie feline e rimuovere loro acqua e cibo. Le colonie feline sono tutelate dal Comune, che provvede a denunciare gli eventuali maltrattamenti ad opera di terzi.

Art. 22 Gatti di proprietà

1. Il Comune incentiva l'iscrizione volontaria dei gatti di proprietà all'Anagrafe Nazionale Felina, anche mediante campagne condotte in collaborazione con le associazioni animaliste.
2. Il Comune incentiva e promuove campagne di sterilizzazione dei gatti di proprietà che siano lasciati liberi di uscire all'esterno dell'abitazione e di muoversi liberamente sul territorio.

TITOLO V EQUIDI

Art. 23 Principi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti.

Art. 24

Norme di tutela

1. Chiunque venga a contatto con equidi nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei loro confronti una condotta etica ed attenta al benessere dell'animale, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
2. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere dell'equide e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
3. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico dell'equide è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere favorita il più possibile (e fin dalla giovane età) la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
4. Quando non impiegato in attività, l'equide deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
5. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, è vietato l'utilizzo di collari o strumenti elettrici o costrittivi; è altresì vietata qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
6. È vietato impastoiare gli arti.
7. In caso di sistemazione nei box l'equide deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento.
8. È vietato detenere l'equide legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. L'equide può essere legato solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, o per brevi periodi. In tal caso, l'equide deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
9. È vietato lasciare l'equide al pascolo in luoghi non recintati legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc.).
10. L'equide che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
11. Gli equidi che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.

Art. 25

Luoghi di custodia

1. Le strutture atte ad ospitare l'equide devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, ventilate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
2. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionate al volume della struttura.
3. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
4. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici all'equide.

TITOLO VI
AVIFAUNA, ANFIBI, RETTILI E FAUNA SELVATICA

Art. 26
Detenzione di volatili.

1. I volatili devono essere detenuti in gabbie di adeguate dimensioni.
2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
3. E' vietato detenere volatili in esposizione a luce artificiale o confinati per più giorni al buio, anche con la finalità di alternare la percezione del succedersi giorno/notte e delle stagioni.
4. E' vietato esporre alla luce artificiale esemplari notturni.
5. Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere in buone condizioni, pulite e tali da non danneggiare gli animali; i posatoi devono essere adeguati alla conformazione delle zampe.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e/o ricovero dei volatili per esigenze sanitarie o per viaggi, ferma restando la necessità del rispetto del benessere animale e delle normative in tema di trasporto di animali vivi.

Art. 27
Tutela della fauna selvatica

1. La pulizia degli alvei dei corsi d'acqua o dei laghetti artificiali o naturali nei quali siano presenti mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, deve sempre avvenire nel massimo rispetto delle specie presenti e adottando ogni necessario accorgimento finalizzato a non arrecare danno agli animali.
2. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve. I cittadini possono segnalare specifici casi agli uffici comunali o al Garante per la tutela dei diritti degli animali.

TITOLO VII
ANIMALI ACQUATICI

Art. 28
Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici devono essere tenuti in spazi di adeguate dimensioni.
2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 29
Tutela ittiofauna e fauna acquatica.

1. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.
2. E' vietato conservare ed esporre (per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio e/o per la somministrazione) prodotti della pesca vivi, ad eccezione dei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Vigilanza

1. Il Comune vigila sull'applicazione delle norme previste dal presente Regolamento con l'ausilio delle Guardie Ecologiche Volontarie ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali, avvalendosi del supporto degli enti competenti.

Art. 31 Norme transitorie

1. Gli enti gestori di trasporto pubblico operanti sul territorio del Comune, devono verificare entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento la possibilità di concedere l'accesso agli animale d'affezione a mezzi e strutture, ove non incompatibile con comprovate esigenze di tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Art. 32 Sanzioni principali e accessorie

1. Chiunque commette una violazione al presente Regolamento, che non sia contestata ai sensi di altra prevalente norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento delle attività del Comune dirette alla tutela animale ed in particolare a progetti e proposte, anche di carattere formativo, formulati dal Garante sentite le associazioni ambientaliste, animaliste e zoofile riconosciute operanti sul territorio comunale.

Art. 33 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente n. 78 "Regolamento comunale contro i maltrattamenti, sulla detenzione e tutela degli animali", adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 208/I0087623 P.G. nella seduta del 28/11/2005.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Profili istituzionali	pag.	1
Art. 2 – Valori etici e culturali	pag.	1
Art. 3 – Competenze del Comune	pag.	2
Art. 4 – Garante per la tutela dei diritti degli animali	pag.	2
Art. 5 – Associazioni animaliste e zoofile	pag.	3

TITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 - Definizioni	pag.	3
Art. 7 – Ambito di applicazione	pag.	3

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Detenzione e custodia	pag.	3
Art. 9 - Maltrattamento	pag.	4
Art. 10 – Vendita di animali d'affezione negli esercizi commerciali	pag.	5
Art. 11 – Manifestazioni, esposizioni, circhi con utilizzo di animali	pag.	5
Art. 12 – Trasformazioni urbanistiche e lavori pubblici	pag.	6
Art. 13 – Pet therapy	pag.	6

TITOLO IV - CANI, GATTI E ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 14 – Accesso ai luoghi pubblici, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico e ai mezzi di trasporto pubblico	pag.	7
Art. 15 – Accesso agli ascensori	pag.	7
Art. 16 – Numero massimo di animali d'affezione	pag.	7
Art. 17 – Mancato recupero dell'animale d'affezione	pag.	8

CAPO I - CANI

Art. 18 – Accesso alle aree verdi, ai giardini pubblici, ai parchi e alle aree Cani	pag.	8
Art. 19 – Recinti	pag.	8

CAPO II – GATTI

Art. 20 – Definizioni	pag.	9
Art. 21 – Gatti liberi e colonie feline	pag.	9
Art. 22 – Gatti di proprietà	pag.	9

TITOLO V - EQUIDI

Art. 23 – Principi	pag.	9
Art. 24 – Norme di tutela	pag.	10
Art. 25 – Luoghi di custodia	pag.	10

TITOLO VI - AVIFAUNA, ANFIBI, RETTILI E FAUNA SELVATICA

Art. 26 – Detenzione dei volatili	pag.	11
Art. 27 – Tutela della fauna selvatica	pag.	11

TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 28 – Detenzione di specie animali acquatiche	pag.	11
Art. 29 – Tutela ittiofauna e fauna acquatica	pag.	11

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Vigilanza	pag.	12
Art. 31 – Norme transitorie	pag.	12
Art. 32 – Sanzioni principali e accessorie	pag.	12
Art. 33 – Disposizioni finali	pag.	12